

27. Il limite massimo di 6 mesi deve essere riferito al singolo periodo di stage oppure deve intendersi cumulativo di tutti i tirocini effettuati?

La durata massima di 6 mesi deve essere riferita al singolo tirocinio. Più in particolare è possibile che lo stesso neo laureato/neo diplomato svolga più di un tirocinio formativo ex art. 11 D.L. n. 7 138/2011 conv. in L. n. 148/2011 presso la stessa o presso diverse realtà aziendali, in forza di progetti formativi diversi.

In forza del medesimo progetto formativo rimane invece ferma la durata massima di sei mesi, anche qualora il tirocinio sia svolto presso diverse SEDI aziendali.

Appare altresì possibile la contestuale attivazione di tirocini di diverso tipo (ad es. curriculare e non curriculare) a favore di un medesimo soggetto, laddove ricorrano i presupposti di legge.

5. È possibile svolgere un tirocinio extra curriculare formativo e di orientamento dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica?

L'attivazione del tirocinio, se effettuata entro 12 mesi dal conseguimento della laurea triennale, appare possibile senza che assuma particolare rilievo la circostanza che lo studente prosegua gli studi per il conseguimento della laurea specialistica.